

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE DELL'ARS APPARTENENTE ALL'AREA DELLA DIRIGENZA PARTE NORMATIVA PER IL TRIENNIO 2025-2027 E PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce al contratto decentrato integrativo annuale del personale dell'ARS appartenente all'area della dirigenza che definisce la ripartizione del fondo delle risorse decentrate tra retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2025.

Essa è redatta in conformità con quanto disposto dalla Circolare n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Parte III.

La relazione è composta da quattro moduli:

1. costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

La relazione tecnico-finanziaria è presentata al Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo interno) al fine dell'esercizio da parte di questo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, delle disposizioni di cui all'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ARS unitamente al contratto decentrato cui la stessa si riferisce (www.ars.toscana.it, sezione 'Amministrazione trasparente', rubrica 'Personale', voce 'Contrattazione integrativa – Area della dirigenza').

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

In data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021 il quale, ferma restando la disciplina di cui all'art. 57 del precedente CCNL del 17.12.2020 per quanto attiene alla costituzione annuale del fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali, dispone all'art. 39 gli incrementi da apportare al fondo stesso.

Dunque, il fondo è costituito nel rispetto dell'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 comprensivo degli incrementi di cui all'art. 39 del CCNL 16.07.2024, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in materia. Con riferimento a quest'ultimi, si richiama l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

L'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 dell'ARS è stato dunque determinato in conformità con le modalità dettate dal CCNL e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come di seguito descritto.

Sulla base delle previsioni contrattuali sopra richiamate possiamo distinguere le risorse che costituiscono il fondo di contrattazione in due categorie:

a) La prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, costituita:

- a.1.) ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del CCNL 17.12.2020:
 - da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –come certificate dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,
 - ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (relativo agli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all'1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2015)
 - compresa la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020);
- a.2) ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) prima parte CCNL 17.12.2020: importi relativi alla RIA del personale cessato dal 2021

a.3) ai sensi dell'art. 39 comma 1 del CCNL 16.07.2024: incremento dall'anno 2020 dello 0,46% del monte salari anno 2018, rideterminato dal 2021 nel 2,01%.

b) La seconda, costituita dagli importi “*variabili*” di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, previsti rispettivamente:

- all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, comma 2 (lett. b), c) II capoverso, d) e)):

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili

- all'art. 57 CCNL 17.12.2020 al comma 3: eventuali risorse non utilizzate nell'anno possono una tantum incrementare le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo

- all'art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024: possibilità di incrementare le risorse variabili del fondo a decorrere dall'anno 2022 in misura non superiore allo 0,22% del monte salari anno 2018, previa verifica delle proprie capacità di bilancio.

Nel rispetto di quanto sopra, è stato costituito con decreto del Commissario n. 39 del 11/12/2025, il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2025, quantificato nell'importo complessivo di € **137.006,56** di cui:

- € **136.233,11** da risorse decentrate di parte stabile,
- € **773,45** da risorse decentrate di parte variabile

Tale somma è stata così determinata a seguito della decurtazione di € 591,11, pari alle riduzioni operate ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, ai fini del rispetto del limite costituito dal fondo base 2016.

Il fondo, in applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti Area Dirigenza Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione come di seguito indicato.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

a) Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, a decorrere dall'anno 2021, il fondo di contrattazione decentrata dell'area dirigenza è costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – come certificate dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020.

A tal fine si richiama il decreto Direttore n.123 del 15/12/2020 avente ad oggetto la costituzione delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2020 relative al personale dirigente dell'ARS e la relativa certificazione del Collegio dei revisori, avvenuta in data 29/12/2020, con cui sono state definite le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, quantificate in complessivi € 126.833,15.

Nella seguente tabella si dà atto dell'importo unico delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità dell'anno 2020:

Risorse fisse e certe	anno 2020
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A e C.3 Parte fissa CCNL 98-01)	119.141,80 €
INCREMENTI CCNL 02-05 del 22/02/2006 (ART. 23. C. 1)	520,00 €
INCREMENTI CCNL 02-05 del 22/02/2006 (ART. 23. C. 3)	976,08 €
INCREMENTI CCNL 04-05 del 14/05/2007 (ART. 4 C. 1)	1.144,00 €
INCREMENTI CCNL 04-05 del 14/05/2007 (ART. 4 C. 4)	523,32 €
INCREMENTI CCNL 06-09 del 22/02/2010 (ART. 16 C. 1)	1.435,20 €
INCREMENTI CCNL 08-09 del 03/08/2010 (ART. 5 C. 1)	1.833,00 €
INCREMENTI CCNL 08-09 del 03/08/2010 (ART. 5 C. 4)	1.259,75 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ'	126.833,15 €

b. Incrementi specificamente quantificati in sede di CCNL con carattere di certezza e stabilità ex art. 57, comma 2, CCNL 2016-2018 – parte stabile

A suddetto importo così definito, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) vanno aggiunti:

- gli **incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020**, calcolati come percentuale pari all'1,53% sul monte salari anno 2015. A tal fine si richiama il decreto Direttore n.41 del 17/03/2021 avente ad oggetto “*Applicazione, per il triennio 2018-2020, degli incrementi contrattuali stabiliti dall'art. 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali stipulato il 17/12/2020*” ed il relativo Allegato A, con cui è stato determinato l'importo degli incrementi di cui all'art. 56, calcolati nella percentuale dell'1,53% del monte salari anno 2015, quantificati in complessivi € **5.786,38**;
- le risorse relative alle RIA (Retribuzione individuale di anzianità)¹ del personale cessato fino al 31 dicembre dello stesso anno (2020). Dunque le cessazioni di personale dirigente avvenute fino al 2020 (n. 1 avvenuta in data 16.09.2019), incrementano il fondo in via stabile nell'importo della Ria annua prevista per il dirigente, ovvero pari ad € **591,11**.

L'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) che alimenta il fondo per l'anno 2025 ammonta, dunque, a € **133.210,64**.

c. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

- **Incrementi RIA personale cessato 2021 e ss:** ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c), prima parte, il fondo di contrattazione decentrata può essere incrementato dell' “*importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragion d'anno*. Per l'anno 2025 non vengono considerate in quanto non ci sono state cessazioni di personale dirigente avvenute nel 2024.

- **Incrementi ex art. 39 comma 1 CCNL 16.07.2024:** “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti:

- 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
- rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”

In merito si richiama il decreto Commissario n. 78/2024 avente ad oggetto “*Applicazione degli incrementi contrattuali stabiliti dall'art. 39 comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali stipulato il 16/07/2024*” ed il relativo Allegato A, con cui è stato determinato l'importo degli incrementi di cui art.39 del citato CCNL, calcolati nella percentuale dell'2,01% del monte salari anno 2018 quantificati in complessivi € **3.613,58**.

Di conseguenza **l'importo totale di risorse fisse aventi carattere di stabilità per l'anno 2025**, dato dall'importo unico consolidato e dagli incrementi sopra citati, è pari a € **136.824,22** come illustrato nella seguente tabella:

CCNL	Descrizione	Indicazione risorse non soggette a limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	RISORSE
Art. 57, comma 2 lettera a) ccnl 2016-2018	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020		126.833,15 €
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	incrementi contrattuali (art. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)	5.786,38 €
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)		591,11 €
	totale importo unico consolidato		133.210,64 €

¹ La RIA è quella retribuzione acquisita da ciascun dipendente sulla base dell'anzianità di servizio maturata, ultima maturazione entro il 31/12/1988, in applicazione di precedenti norme oggi non più in vigore.

<i>Art. 57, comma 2 lettera c) ccnl 2016-2018</i>	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluiscce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno		-
<i>Art. 39 comma 1 CCNL 2019-2021</i>	incremento corrispondente al 2,01% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2018	incrementi contrattuali (art. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)	3.613,58 €
TOTALE RISORSE STABILI			136.824,22 €
		<i>di cui risorse soggette a limite 2016</i>	127.424,26 €
		<i>di cui risorse non soggette a limite 2016</i>	9.399,96 €

Sezione II - Risorse variabili

Alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, come sopra determinate, sono sommate le risorse che, di anno in anno, incrementano il fondo ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. b) c), d), e) del comma 3.

Tra le risorse sono elencate le seguenti componenti:

- 1. Art. 57 comma 2 lett. b) CCNL 17/12/2020:** *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;*

Si tratta principalmente delle risorse da conto terzi che derivano dai proventi delle attività diverse dalle attività istituzionali (c.d. "attività commerciali") e dai contributi correlati a contratti, accordi di collaborazione, sponsorizzazioni, etc. per specifica attività progettuale finanziata con fondi esterni (UE, privati, etc.). Per l'anno 2025 tali risorse non vengono stanziate.

- 2. Art. 57 comma 2 lett. c) II parte CCNL 17/12/2020:** *solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscano altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni:* si tratta dei ratei di RIA non corrisposti al personale cessato nel corso dell'anno: tali importi confluiscano però nel fondo - una tantum - solo nell'anno successivo a quello della cessazione. Nell'anno 2025 non vengono considerate in quanto non ci sono state cessazioni di personale dirigente avvenute nel 2024.

- 3. Art. 57 comma 2 lett. d) CCNL 17/12/2020:** le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60, sostituito dall'art. 43 CCNL 16/07/2024 (Onnicomprensività del trattamento economico). Per l'anno 2025 risultano somme ascrivibili in tale voce per € 377,93.

- 4. Art. 57 comma 2 lett. e) CCNL 17/12/2020:** risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1, oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Non risultano nel 2025 somme ascrivibili in tale voce.

- 5. Art. 57 comma 3 CCNL 17/12/2020:** *"eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo:* Si tratta delle economie dell'anno precedente ovvero le risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2024 non utilizzate, che sono temporaneamente riportate all'anno successivo per alimentare le risorse di contrattazione di natura variabile. Non risultano nel 2025 somme ascrivibili in tale voce.

- 6. Art. 39 comma 3 CCNL 16/07/2024** *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*

Per ARS, l'importo pari allo 0,22 % del monte salari anno 2018 è pari a € 395,52. Vista la disponibilità di bilancio per l'anno 2025, le risorse di cui sopra pari a € 395,52, sono poste in incremento del fondo per l'anno 2025.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo delle **risorse variabili per l'anno 2025**, da sommare alla parte stabile del fondo, è pari a € **773,45**, come di seguito rappresentato:

CCNL	Descrizione	Indicazione risorse non soggette a limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	RISORSE
<i>Art. 57, comma 2 lettera b) ccnl 2016-2018</i>	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	Orientamenti RGS e giudici contabili (circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16)	-
<i>Art. 57, comma 2 lettera c) ccnl 2016-2018</i>	(una tantum) ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre a ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni		-
<i>Art. 57, comma 2 lettera d) ccnl 2016-2018</i>	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 CCNL 17/12/2020, sostituito da art. 43 CCNL 16/07/2024 (Onnicomprensività del trattamento economico)	Art. 24 c. 3 D.lgs 165/2001 - Orientamenti RGS e giudici contabili per risorse eterofinanziate non gravanti sul bilancio dell'Ente	377,93 €
<i>Art. 57, comma 2 lettera e) ccnl 2016-2018</i>	risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili		-
<i>Art. 57, comma 3 ccnl 2016-2018</i>	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	Orientamenti RGS e giudici contabili (circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16)	-
<i>Art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021</i>	0,22% monte salari anno 2018	art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021	395,52 €
TOTALE RISORSE VARIABILI			773,45 €
<i>di cui risorse soggette a limite</i>			0,00
<i>di cui risorse NON soggette a limite</i>			773,45 €

L'importo complessivo del fondo di contrattazione del personale dell'area della dirigenza per l'anno 2025, dato dalla somma delle componenti stabili (€ 136.824,22) e variabili (€ 773,45), prima dell'applicazione delle decurtazioni, è quindi pari ad **€ 137.597,67**.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo.

In sede di costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2025, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad applicare quanto disposto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *“nelle more di quanto previsto al comma 1, [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025, ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo del fondo, deve quindi tenere in debita considerazione il limite dell'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016.

Il fondo base costituito per l'anno 2016 è stato calcolato, al netto delle risorse correlate alle economie derivanti dall'applicazione della contrattazione nel precedente anno, nel rispetto delle disposizioni espresse dalla RGS in merito.

L'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016, risulta pari a € 126.833,15, così determinati:

Fondo	Anno 2016
Risorse stabili	
CCNL 23/12/1999 art.26 commi 1 e 3	€ 119.141,80
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 1	€ 520,00
CCNL 22/02/2006 art.23, comma 3	€ 976,08
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 1	€ 1.144,00
CCNL 14/05/2007 art. 4 comma 4	€ 523,32
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	€ 1.435,20
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	€ 1.833,00
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	€ 1.259,75
Totale risorse stabili	€ 126.833,15
Risorse variabili	
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	€ 3.058,99
Totale risorse variabili	€ 3.058,99
Totale Fondo	€ 129.892,14

TOTALE FONDO BASE RELATIVO ALL'ANNO 2016 (depurato delle voci non soggette al vincolo)	Totale risorse variabili NON soggette al limite € 3.058,99	€ 126.833,15
---	---	---------------------

Per il calcolo del rispetto del limite 2016, andranno considerate tutte le risorse, stabili e variabili, che costituiscono il fondo 2025, escluse quelle di seguito riportate che non sono soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, quali:

a) parte stabile:

- **Incrementi contrattuali previsti dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020 ed incrementi contrattuali ex art. 39 comma 1 del CCNL 16/07/2024** ciò in forza di quanto disposto dal:

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che stabilisce, all'art. 11, che “*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*”

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”

b) parte variabile

- le “**risorse cd. conto terzi**” e le “**economie anno precedente**” per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili. A queste si aggiungono le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (Onnicomprensività del trattamento economico) in quanto risorse eterofinanziate non gravanti sul bilancio dell'Ente.

- **L'importo relativo allo 0,22% del monte salari anno 2018** per espressa indicazione dell'art. 39 comma 3 del CCNL 16/07/2024.

La tabella seguente mostra le risorse di cui sopra al fine di evidenziare il rispetto del limite:

Tabella - **Totale risorse soggette al limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017**

FONDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIRIGENZA			ANNO 2025
CCNL	Descrizione	Indicazione risorse non soggette a limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	risorse
risorse stabili			
art. 57, comma 2 lettera a) ccnl 2016-2018	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020		126.833,15
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	incrementi contrattuali (art. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)	5.786,38
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)		591,11
		totale importo unico consolidato	133.210,64
art. 57, comma 2 lettera c) ccnl 2016-2018	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno		0,00
art. 39 comma 1 ccnl 2019-2021	incremento corrispondente al 2,01% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2018	incrementi contrattuali (art. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)	3.613,58
TOTALE RISORSE STABILI			136.824,22
<i>di cui risorse soggette a limite</i>			<i>127.424,26</i>
<i>di cui risorse non soggette a limite</i>			<i>9.399,96</i>
risorse variabili			

<i>57, comma 2 lettera b) ccnl 2016-2018</i>	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	Orientamenti RGS e giudici contabili (circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16)	0,00
<i>57, comma 2 lettera c) ccnl 2016-2018</i>	(una tantum) ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni		0,00
<i>57, comma 2 lettera d) ccnl 2016-2018</i>	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 e art. 43 CCNL 16/07/24 (Onnicomprensività del trattamento economico)	Art. 24 c. 3 D.lgs 165/2001 - Orientamenti RGS e giudici contabili per risorse eterofinanziate non gravanti sul bilancio dell'Ente	377,93
<i>57, comma 2 lettera e) ccnl 2016-2018</i>	risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili		0,00
<i>57, comma 3 ccnl 2016-2018</i>	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	Orientamenti RGS e giudici contabili (circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16)	0,00
<i>art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021</i>	0,22% monte salari anno 2018	Art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021	395,52
TOTALE RISORSE VARIABILI			773,45
<i>di cui risorse soggette a limite</i>			0,00
<i>di cui risorse NON soggette a limite</i>			773,45

TOTALE FONDO DI CONTRATTAZIONE	137.597,67
Totale risorse soggette a verifica limite	127.424,26
Totale risorse escluse da applicazione del limite	10.173,41
Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	126.833,15
Decurtazione da applicare per rispetto limite	-591,11
Totale fondo di contrattazione dopo decurtazione per rispetto del limite	137.006,56

Alla luce di quanto espresso nella tabella, si fa presente che il valore di riferimento del fondo base 2025 pari a € 127.424,26 risulta incrementato di € 591,11 rispetto al valore del fondo base di contrattazione decentrata per il 2016, rilevante ai fini della verifica del limite in esame, pari a € 126.833,15 così come sopra indicato. Di conseguenza deve essere applicata la decurtazione di € 591,11 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

L'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dell'area della dirigenza per l'anno 2025, nelle componenti stabili e variabili come sopra esposte, al netto della decurtazione dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad € **137.006,56**:

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 136.824,22
Totale risorse variabili	€ 773,45
Totale decurtazioni del fondo	- 591,11
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 137.006,56

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

(totale della Sezione I, decurtato dell'importo di cui in Sezione III))

Euro 136.233,11

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

(totale della Sezione II)

Euro 773,45

Totale Fondo sottoposto a certificazione

Euro 137.006,56

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Non pertinente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo

Sulla base del totale delle risorse complessivamente disponibili di cui sopra, si è proceduto a ripartire tali risorse come descritto nell'accordo tra i diversi istituti contrattuali.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Retribuzione di posizione (art. 27 CCNL 23/12/99 e art. 54 c.4, 56 e 57 CCNL 17/12/2020) per la parte di posizione economica minima stabilità dall'art. 37 comma 6 CCNL 16/07/2024 pari ad € 12.722,67 e per la parte già negoziata in precedenza (retribuzioni di posizione già attribuite)	€ 107.401,50
Totalle	€ 107.401,50

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Retribuzione di risultato	€ 29.605,06
Totalle	€ 29.605,06

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Sulla base di quanto sopra descritto la sintesi è riportata nella seguente tabella:

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 107.401,50
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 29.605,06
Destinazioni ancora da regolare	/
Totalle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 137.006,56

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Sezione non pertinente.

Sezione VI – Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Si dà evidenza del rispetto dei sottoelencati vincoli di carattere generale.

A. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (Sezione IV del Modulo I) € 136.233,11

Totale destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa € 107.401,50 quale ammontare di risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti per l'anno 2025.

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa sono già apposte sulle pertinenti voci di bilancio e sono totalmente coperte dalle risorse fisse del Fondo.

B. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

La corresponsione degli importi di retribuzione di risultato ai dirigenti dell'ARS è subordinata alla valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, nei contenuti e con le modalità previste dal sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'Agenzia con decreto n. 20 del 29/07/2016, (pubblicato sul sito istituzionale, sezione ‘Amministrazione trasparente’, rubrica ‘Performance’, voce ‘Sistema di misurazione e valutazione della Performance’).

Esso è stato redatto ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 e degli articoli 19 e 20 della L.R. Toscana 8.1.2009, n. 1 e ss.mm., e con i contenuti e per gli effetti stabiliti ai Titoli II e III del citato D.Lgs. n. 150/2009 ed al Capo III-bis del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione Toscana 24/03/2010, n. 33/R e ss.mm..

I compensi correlati alla performance, come quantificati sulla base delle risorse disponibili, sono distribuiti in modo selettivo e nel rispetto del principio meritocratico in modo proporzionale agli esiti individuali del processo di misurazione e di valutazione delle performance secondo i fattori e criteri stabiliti nel sistema di valutazione dell'ARS. La sintesi valutativa dei punteggi ottenuti nei fattori per la performance individuale ed organizzativa, determina un punteggio in base 100 corrispondente alla esatta quota percentuale di produttività da erogare. Successivamente i diversi punteggi ottenuti determinano un raggruppamento dei valutati su cinque fasce di merito per una rappresentazione di tipo statistico.

Il contratto decentrato prevede un limite all'importo di retribuzione di risultato di ciascun dirigente, indipendentemente dall'esito della valutazione e dalle risorse complessive disponibili, e specificamente: l'importo massimo di retribuzione di risultato attribuibile a ciascun dirigente dell'ARS con riferimento alla valutazione delle prestazioni e dei rendimenti per l'anno 2025 non può eccedere la misura del 20% della retribuzione media tabellare e di posizione.

C. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non pertinente

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2025 e anno 2024

Descrizione	2025	2024
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 136.824,22	€ 136.824,22
Totale risorse variabili	€ 773,45	€ 1.492,68
Totale decurtazioni del fondo	- € 591,11	/
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 137.006,56	€ 138.316,90

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2025 e anno 2024

	2025	2024
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 107.401,50	€ 107.401,50
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 29.605,06	€ 30.915,40
Destinazioni ancora da regolare	/	/
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 137.006,56	€ 138.316,90

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

La struttura del bilancio preventivo annuale dell'ARS, secondo quanto stabilito da Regione Toscana in materia di sistemi contabili degli enti dipendenti, non prevede una specifica voce di conto relativa al salario accessorio. Tutte le componenti retributive, fisse e accessorie, relative al personale sono incluse nella medesima voce; per il dettaglio si rimanda agli schemi del costo del personale elaborati considerando tutti gli oneri diretti e riflessi, utili alla redazione del bilancio.

Il bilancio preventivo economico è poi declinato in un budget gestionale assegnato ai diversi centri di responsabilità dirigenziale, disposti dal Direttore entro il complessivo bilancio, tenendo conto del dettaglio costi del personale di cui al precedente paragrafo.

Infine, il sistema della contabilità del personale utilizzato dall'Agenzia è strutturato in maniera tale che consente il costante monitoraggio (anche in termini di proiezioni) dei limiti di spesa da rispettare per ciascuna voce di destinazione/utilizzo del Fondo, tenuto conto anche dei conseguenti oneri riflessi e fiscali.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il Conto Economico inserito nel Bilancio di esercizio è strutturato in forma sintetica come il Bilancio Economico preventivo. Le poste di contrattazione decentrata che costituiscono costo di competenza dell'esercizio, sia nelle componenti fisse e continuative che in quelle correlate alla contrattazione annuale, sono complessivamente incluse nella voce di costo relativa alle retribuzioni del personale.

La verifica di utilizzo delle risorse di contrattazione avviene mediante confronto puntuale tra le diverse poste determinate in sede di contratto decentrato ed impieghi effettivi rilevati da mastrini di bilancio correlati al sopra indicato Budget. Sulla base delle risultanze del sistema contabile descritto precedentemente e di quanto precedentemente descritto, il limite di spesa risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 del personale dirigente dell'ARS è costituito nell'importo di € 137.006,56, come ampiamente descritto nelle precedenti sezioni.

Il totale del Fondo è stato determinato dall'Agenzia con decreto Commissario n. 39 dell' 11/12/2025, tali voci trovano piena copertura all'interno del budget di previsione 2025 (approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 885 del 30/06/2025). Tale voce del budget di previsione in cui sono allocate le risorse decentrate comprende, oltre all'importo della contrattazione decentrata, anche quanto dovuto per oneri previdenziali e assicurativi (CPDEL, INADEL e INAIL nelle percentuali dovute) e oneri fiscali (IRAP nella misura dovuta) a carico dell'Agenzia.

Le risorse variabili sopra descritte per € 395,52, di cui all'art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021, sono state disposte sulla base della capacità di bilancio di ARS. Le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, per l'importo di € 377,93, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, risultano coperte dagli introiti ricevuti da soggetti terzi.